

Operazioni di “mero controllo” dei rifiuti soggette a comunicazione di inizio attività

# End of waste e recupero semplificato: coordinamento tra le due discipline?

di **Andrea Martelli**, avvocato in Milano  
e **Mara Chilosì**, avvocato in Milano, Chilosì Martelli - Studio Legale Associato

Sono tre i nuovi commi che la legge n. 116/2014 ha aggiunto all'art. 216, D.Lgs. n. 152/2006, in sede di conversione del D.L. n. 91/2014, con l'obiettivo di coordinare la disciplina italiana sulle operazioni “individuate” di recupero di rifiuti in regime semplificato - come noto, incentrato sul meccanismo della comunicazione di inizio attività in luogo della domanda di autorizzazione - con quella dettata dai regolamenti europei in materia di *End of Waste*. Addirittura, le nuove misure sembrano, nelle intenzioni del legislatore, volersi spingere oltre, estendendo l'applicazione del regime semplificato a tutte le attività di trattamento disciplinate dai citati regolamenti europei. L'armonizzazione appare tutt'altro che immediata e di facile realizzazione.

## REGOLAMENTI EOW - REGIME SEMPLIFICATO RECUPERO RIFIUTI - COORDINAMENTO

Il comma 4 dell'art. 13, D.L. n. 91/2014 - così come modificato e integrato dalla legge di conversione (legge n. 116/2014) - interviene sull'art. 216, D.Lgs. n. 152/2006, aggiungendovi i nuovi commi *8-quater*, *8-quinquies* e *8-sexies*.

Queste disposizioni si propongono di coordinare la disciplina italiana sulle operazioni “individuate” di recupero di rifiuti in regime semplificato - come noto, incentrato sul meccanismo della comunicazione di inizio attività in luogo della domanda di autorizzazione - con quella dettata dai regolamenti europei in materia di *End of Waste*<sup>[1]</sup>. Armonizzazione che, sino a oggi, era in effetti apparsa tutt'altro che agevole e aveva dato luogo a non poche incertezze applicative.

Le nuove misure, tuttavia, paiono andare ben oltre questo obiettivo, dal momento

che, a ben vedere, generalizzano l'applicazione del regime semplificato (finora circoscritto alle operazioni in grado di rispettare le tassative regole tecniche fissate dai DD.MM. 5 febbraio 1998, n. 61/2002, e n. 269/2005) a tutte le attività di trattamento disciplinate dai citati regolamenti europei.

### Il comma *8-quater*

La perentorietà del nuovo comma *8-quater* dell'art. 216, D.Lgs. n. 152/2006, induce a ritenere che, d'ora innanzi, i **regolamenti europei** - ovviamente, rispetto alle tipologie di rifiuti interessate (e, sembrerebbe possibile affermare, limitatamente alle attività di trattamento da essi espressamente disciplinate) - costituiranno l'**unico riferimento tecnico e normativo** (eccezion fatta, naturalmente, per le parti degli articoli 214 e 216, compatibili

[1] Si tratta del regolamento n. 333/2011/UE, sui rottami ferrosi, del regolamento n. 1179/2012/UE, sui rottami vetrosi e del regolamento n. 715/2013/UE, sui rottami di rame.